



REPUBBLICA ITALIANA 485 /2021

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Galeota Presidente

Andrea Luberti Consigliere

Giuseppe di Pietro Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 485 /2021

nel giudizio iscritto al n. 61795 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di Guttadauro Liliana, nata a Messina il giorno 11.10.1963 e residente a Firenze in via Filippo Pacini n. 50, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rita Antonia Terlizzi, presso il cui studio, sito a Firenze in via Lamarmora n. 29, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: ritaantoniaterlizzi@pec.ordineavvocatifirenze.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 4 novembre 2021, il relatore, il P.M., nella persona del vice proc gen. dott.sa Elena Di Gisi, nonché l'avv. Rita Antonia Terlizzi per la convenuta;

Ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Guttadauro Liliana, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella misura complessiva di € 2.572,50, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che la convenuta, quale dipendente della Questura di Firenze - Commissariato di P.S. Rifredi Peretola, avrebbe illecitamente sottratto, da una serie di pratiche aperte per il rilascio dei passaporti, le attestazioni di pagamento di concessioni governative (le cc.dd. ex marche da bollo) consegnatele *brevi manu* dagli utenti, del valore di € 73,50 cadauna, per poi rivenderle ad altri utenti all'interno dello stesso ufficio dove prestava servizio.

In particolare, dopo aver sottratto le attestazioni di pagamento dai fascicoli, avrebbe fatto presente agli utenti, che ne erano sprovvisti al momento della presentazione della domanda di rilascio del passaporto, che le avrebbero potute acquistare direttamente da lei, in quanto ne aveva comprate in più per le figlie e, in quei frangenti, ne era ancora in possesso.

Le indagini avevano preso le mosse da una *notitia damni* della Questura di Firenze, che con nota del 30.6.2016 aveva segnalato che, nei confronti della dipendente, pendeva un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Firenze (n. 7244/2015 RGNR).

Per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p., la convenuta era stata dapprima sospesa dall'esercizio dei pubblici uffici per mesi quattro (con ordinanza cautelare del GIP del 3.7.2015), poi rinviata a giudizio (su richiesta del 22.2.2016) e, infine, condannata in primo grado alla pena di anni 3 e giorni 15 di reclusione (con sentenza del Tribunale di Firenze del 30.10.2019).

A seguito dell'invito a dedurre, non era stata presentata alcuna memoria difensiva.

A parere della Procura erariale, sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Infatti, come desumibile dalla sentenza penale di primo grado, diversi testimoni avrebbero confermato che la convenuta aveva sottratto dall'ufficio, nel periodo gennaio – aprile 2015, le attestazioni di pagamento che, consegnate dagli utenti, non venivano mai regolarmente apposte sulle pratiche, ma allegate con una graffetta e successivamente rivendute ad altri utenti.

Nella quasi totalità dei casi in cui mancava il contributo, l'identificativo per l'accesso al sistema informatico, di uso strettamente personale, sarebbe stato individuato in quello della Guttadauro.

La condotta, di matrice chiaramente dolosa e tenuta nell'ambito di un rapporto di servizio, avrebbe cagionato un danno complessivo di € 2.572,50, pari all'ammontare delle attestazioni di pagamento sottratte dai fascicoli e rivendute ad altri utenti.

Pertanto, la Procura regionale ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento in favore del Ministero dell'Economia e delle

Finanze della somma di € 2.572,50, oltre accessori e con vittoria di spese.

La sig.ra Guttadauro Liliana, costituendosi in giudizio, ha evidenziato che il percorso motivazionale della citazione sarebbe ancorato *in toto* alla sentenza penale di primo grado, ancora pendente in appello.

Per questa ragione, il giudizio penale si porrebbe, nel caso concreto in esame, quale indiscutibile antecedente logico – giuridico, con la conseguente necessità di procedere alla sospensione del processo di responsabilità amministrativa in attesa della decisione della Corte di Appello di Firenze, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 174/2016.

Nel merito, il difensore ha contestato la possibilità di configurare l'elemento oggettivo della responsabilità erariale, deducendo che il coinvolgimento della convenuta nel delitto sarebbe escluso da una serie di elementi di prova e, in particolare:

- dalle conclusioni della consulente grafologa di parte dott.sa Gaudenzi, secondo cui le firme apposte sulle marche da bollo sarebbero riconducibili a più soggetti, ma non alla Guttadauro;
- dall'impossibilità di escludere accessi multipli nel sistema informatico dell'ufficio passaporti, attestata dal responsabile informatico sig. Fabio Lento, che impedirebbe oggettivamente di individuare con certezza il soggetto che aveva gestito le singole pratiche e che, quindi, aveva sottratto le attestazioni di pagamento;
- dalla circostanza che, in molte delle date in cui sarebbe stata operata la sottrazione, la convenuta era assente dall'ufficio per

malattia o ferie (14 – 15 gennaio e 14 – 22 febbraio 2015), o perché impegnata fuori sede per ragioni istituzionali (ad esempio, il 27.2.2015 si sarebbe recata a testimoniare presso il Giudice di Pace di Piombino), con la conseguente impossibilità di ipotizzare che, in quei giorni, fosse stata lei stessa a sottrarre e rivendere le attestazioni di pagamento.

L'azione sarebbe infondata anche sotto il profilo soggettivo, atteso che non sarebbe stata fornita alcuna prova in merito alla volontà dell'evento dannoso, che costituirebbe un requisito imprescindibile ai sensi della recente norma di cui all'art. 21 del D. L. n. 76/2020, come convertito *ex lege* n. 120/2020.

Da ultimo, il difensore ha eccepito che l'azione erariale si porrebbe in violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto il Tribunale di Firenze, con la sentenza di condanna n. 4498/2019, avrebbe disposto la confisca della somma di € 2.572,50, pari all'importo complessivo della sottrazione e della rivendita delle attestazioni di pagamento (n. 35, pari ad € 73,50 cadauna), sicché risulterebbe già perseguita la finalità recuperatoria insita nell'azione di responsabilità amministrativa. Pertanto, il difensore ha concluso per la sospensione del giudizio e, nel merito, per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c., deducendo che non vi sarebbe alcun rapporto di pregiudizialità giuridica con il processo penale, che non condizionerebbe in alcun modo la definizione di quello contabile, attesa la diversità di *petitum* e *causa petendi* ed in

considerazione dell'evidente possibilità di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti, sulla base dei numerosi elementi di valutazione riversati nel fascicolo.

In ordine all'eccezione concernente la mancanza di prova della volontà dell'evento dannoso, che costituirebbe un requisito imprescindibile ai sensi della recente norma di cui all'art. 21 del D. L. n. 76/2020, come convertito *ex lege* n. 120/2020, ha dedotto che la riforma sarebbe di carattere sostanziale e dunque si applicherebbe solo ai fatti successivi; peraltro, nel caso in esame, ricorrerebbe proprio un'ipotesi di dolo penalistico, essendo emerso (e provato) che la convenuta aveva agito con la consapevole volontà di produrre l'evento lesivo.

Sull'eccezione avente ad oggetto la violazione del principio del *ne bis in idem*, per la (pretesa) sovrapposizione tra la confisca disposta in sede penale e la finalità recuperatoria insita nell'azione di responsabilità amministrativa, ha argomentato che la prima avrebbe carattere prevalentemente sanzionatorio, sicché non interferirebbe in alcun modo con l'esito del giudizio contabile.

Nel merito, il PM ha insistito per l'accoglimento della domanda, riportandosi a tutte le circostanze di fatto ed alle argomentazioni enucleate in citazione ed evidenziando l'irrilevanza della consulenza tecnica grafologica di parte, a fronte dei numerosi e coerenti elementi di prova già acquisiti.

Il difensore, nel reiterare le eccezioni e le controdeduzioni articolate in comparsa, ha insistito nella richiesta di sospensione ex art. 106 c.g.c., ribadendo che nel caso di specie il *dictum* del giudice penale

costituirebbe un indispensabile antecedente logico – giuridico del giudizio contabile, che infatti sarebbe stato introdotto proprio a seguito della condanna di prime cure in sede penale.

Dopo la replica del PM, il giudizio è passato in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto della domanda.

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Guttadauro Liliana, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella misura complessiva di € 2.572,50, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che la convenuta, quale dipendente della Questura di Firenze - Commissariato di P.S. Rifredi Peretola, avrebbe illecitamente sottratto, da una serie di pratiche aperte per il rilascio dei passaporti, le attestazioni di pagamento di concessioni governative (le cc.dd. ex marche da bollo) consegnatele *brevi manu* dagli utenti, del valore di € 73,50 cadauna, per poi rivenderle ad altri utenti all'interno dello stesso ufficio dove prestava servizio.

La condotta, di matrice chiaramente dolosa e tenuta nell'ambito di un rapporto di servizio, avrebbe cagionato un danno complessivo di € 2.572,50, pari all'ammontare delle attestazioni di pagamento sottratte dai fascicoli e rivendute ad altri utenti.

2. La richiesta preliminare di sospensione del giudizio ex art. 106c.g.c.

In via preliminare, il difensore ha chiesto la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., in attesa della definizione del giudizio penale, che rivestirebbe carattere pregiudiziale.

La richiesta non può essere accolta.

Com'è noto, "alla stregua dell'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, l'articolo 295 c.p.c.", del tutto analogo all'art. 106 c.g.c., "individua la sospensione "necessaria" del giudizio soltanto ove la definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato. Non è, quindi, sufficiente la sussistenza di una mera pregiudizialità logica che coinvolga due controversie, risultando essenziale, ai fini della sospensione, la ricorrenza di una pregiudizialità giuridica, che, come accennato, è ravvisabile esclusivamente quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato" (Sez. II Centr. App., sent. n. 41/2019).

In sintesi, la "pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento

della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto, o in parte, il tema dibattuto” (Cassazione, Sezione sesta civile, ordinanza 20 gennaio 2015, n. 798).

In quest’ottica, la giurisprudenza della Corte dei conti ha consolidato il principio della piena indipendenza del processo contabile rispetto agli altri giudizi, ivi compreso quello penale, “con la conseguenza che l’assenza di ogni rapporto di pregiudizialità giuridica tra gli stessi rende inapplicabile al processo contabile l’istituto della sospensione” (*ex plurimis*, Sez. II Centr. App. sent. n. 450/2016).

Nel caso in esame, le decisioni del giudice penale non costituiscono un “indispensabile antecedente logico – giuridico”, in quanto l’accertamento della responsabilità in questa sede può essere compiuto in maniera del tutto autonoma e sulla base di criteri differenti, anche se occasionalmente sovrapponibili. Diversa è infatti la *causa petendi*, basata sui fatti costitutivi (e lesivi) della responsabilità erariale; ma diverso è anche il *petitum*, consistente nel risarcimento del danno cagionato al Ministero dell’Economia e delle Finanze dall’appropriazione del controvalore delle attestazioni di pagamento di concessioni governative, che gli utenti tratti in inganno credevano di avere versato direttamente nelle casse pubbliche.

Ne consegue la reiezione della richiesta di sospensione ex art. 106 c.g.c.

3. La questione della violazione del principio del *ne bis in idem*.

Con la memoria di costituzione, il difensore ha eccepito che l’azione

erariale si porrebbe in violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto il Tribunale di Firenze, con la sentenza di condanna n. 4498/2019, avrebbe disposto la confisca della somma di € 2.572,50, pari all'importo complessivo della sottrazione e della rivendita delle attestazioni di pagamento (n. 35, pari ad € 73,50 cadauna), sicché risulterebbe già perseguita la finalità recuperatoria insita nell'azione di responsabilità amministrativa.

L'eccezione è priva di pregio.

In linea generale, come più volte chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, dal concetto di sanzione (penale o amministrativa) esula l'accertamento della responsabilità erariale, in quanto non ha natura punitiva, afflittiva o repressiva, ma risarcitoria e riparatoria (Corte EDU, sent. del 13.5.2014, ricorso n. 20148/09, c.d. caso Rigolio).

Di contro, è palese la natura sanzionatoria della confisca penale, sul piano strutturale e sotto il profilo funzionale.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, "la funzione dell'istituto della confisca e quello del risarcimento del danno sono nettamente differenziate tra di loro: il primo vuole evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato, non opera a vantaggio della vittima e, nel caso in cui l'ablazione sia disposta per equivalente, ha natura specificamente sanzionatoria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435); il secondo, invece, mira specificamente al ristoro del danneggiato e prescinde dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, che potrebbero anche non essersi realizzati" (Cass. pen., Sez. VI, 06.06.2017, n. 38994).

Sulla stessa linea, la giurisprudenza della Corte dei conti che ha ripetutamente affermato che “la confisca penale è misura di sicurezza patrimoniale repressiva che non è assimilabile agli effetti recuperatori della condanna per responsabilità amministrativa poiché in relazione a quest'ultima l'ordinamento non mira a tutelare gli interessi generali della società presi a riferimento nel procedimento penale, ma a consentire la riparazione di un pregiudizio economico, presentando l'azione prevalente natura risarcitoria, non punitiva.

Conseguentemente, non è prospettabile una situazione di bis in idem” (così, ex multis, Sez. III Centr. App., sent. n. 203/2018).

Nel caso in esame, poiché l'azione esercitata dalla Procura erariale ha natura indubbiamente risarcitoria, non è ravvisabile nessuna sovrapposizione con le finalità perseguite dalla confisca, disposta dal giudice penale di prime cure.

4. L'esame del merito della domanda.

Nel merito, la domanda è fondata.

Come si desume dalla sentenza penale di condanna di primo grado n. 4448/2019 del 30.1.2019 e dagli atti di indagine riversati nel fascicolo, presso l'ufficio passaporti ogni operatore aveva delle credenziali personali univoche di accesso, che consentivano di risalire *ex post* all'identità del funzionario che si era occupato delle varie fasi del procedimento (v. dichiarazioni dei testi Calabrese Massimo e Crescenzo Giovanna), in quanto “ogni accesso risultava registrato in uno storico, così da poter verificare anche in un momento successivo” (sent. n. 4448/2019, dep. Barcellona Vincenzo, pag. 12).

Inoltre, come confermato dal teste isp. Sup. Calabrese Massimo, l'acquisto delle attestazioni di pagamento di concessioni governative non era possibile all'interno degli uffici del Commissariato, ma soltanto presso i rivenditori autorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Una volta consegnate, le attestazioni avrebbero dovuto essere incollate e non spillate con delle graffette alle pratiche di rilascio dei passaporti, per evitare che andassero smarrite o sottratte.

Di contro, la convenuta evitava di incollare le attestazioni, le spillava e se ne impossessava. Successivamente, le rivendeva agli utenti che ne erano sprovvisti, raccontando che ne aveva alcune in più perché le aveva acquistate per i passaporti delle figlie e che, in realtà, non le erano servite. Infine, apponeva le attestazioni sui fascicoli degli acquirenti, mentre le pratiche degli utenti che le avevano regolarmente consegnate ne risultavano sprovviste.

La tesi accusatoria, basata sulle indagini e sulla dettagliata testimonianza in sede dibattimentale dell'isp. sup. Calabrese (v. sent., pagg. 5 - 11), trova conferma nelle sommarie informazioni testimoniali rese da Materassi Natalia, Margutti Paolo e Francioni Daniele, nonché nella deposizione delle testimoni Bartolo Costanza, Amodeo Claudia e Salatiello Gabriella, che hanno riconosciuto senza esitazioni nella Guttadauro la funzionaria dalla quale avevano acquistato le attestazioni in commissariato, dietro versamento di denaro contante.

Inoltre, la teste Crescenzo Giovanna, impiegata civile presso il Commissariato, ha dichiarato d'aver "visto con i propri occhi la Guttadauro vendere a Francioni Daniele, Nicchi Francesco e Picone

Alessandro i contributi amministrativi” e che, “in un primo momento”, “aveva creduto alla versione fornita dalla Guttadauro”, sul fatto che si trovasse in possesso delle marche per averle acquistate per i propri familiari e che invece non le sarebbero servite, ma poi “si era insospettita” (*ibidem*, pag. 11).

Ad ulteriore conferma della fondatezza dell'impostazione accusatoria, nel corso della perquisizione del 9.6.2015, la convenuta è stata trovata in possesso dell'attestazione acquistata dall'utente Martini Sofia presso una tabaccheria di Sesto Fiorentino, che era stata sottratta dalla pratica di rilascio del passaporto, dove per l'appunto risultava mancante.

A parere del difensore, le prove sarebbero del tutto insufficienti, sia perché in alcune delle date in cui era stata operata la sottrazione la convenuta sarebbe stata assente dal servizio, sia in quanto non sarebbe possibile escludere accessi multipli nel sistema informatico dell'ufficio passaporti, come attestato dal responsabile informatico sig. Fabio Lento, sia perché la consulente grafologa di parte dott.sa Gaudenzi avrebbe dimostrato scientificamente che le firme apposte sulle marche da bollo erano riconducibili a più soggetti, ma non alla Guttadauro.

Le argomentazioni difensive non sono condivisibili.

In primo luogo, come chiarito dal teste Calabrese, la sottrazione poteva (ovviamente) avvenire in un momento diverso dal giorno di ricezione e apertura della pratica, fino alla consegna del passaporto. Peraltro, la Guttadauro non avrebbe avuto alcuna difficoltà in tal senso, sia perché

lavorava da sola in un ufficio, dove custodiva le pratiche fino alla loro definizione, sia in quanto normalmente non incollava le attestazioni, ma le spillava con delle graffette.

Sotto il secondo profilo, si rileva che la convenuta non ha mai denunciato un accesso abusivo al sistema informatico attraverso l'uso delle proprie credenziali, né prima che la vicenda divenisse nota, né in un momento successivo. Pertanto, non vi sono elementi per ritenere che la possibilità teorica dell'accesso multiplo, paventata dal responsabile informatico sig. Fabio Lento, si sia mai concretamente verificata.

La responsabilità della Guttadauro non può essere esclusa nemmeno in forza delle conclusioni della grafologa dott.sa Gaudenzi, peraltro designata non dal Tribunale ma dalla stessa imputata.

Infatti, anche qualora le firme apposte sulle attestazioni di pagamento fossero effettivamente riferibili ad altro o a diversi soggetti, si dovrebbe ipotizzare che siano state apposte da uno o più correi, rimasti fino ad ora sconosciuti e mai identificati dalla Guttadauro, che non ne ha mai nemmeno fatto cenno; non si potrebbe in ogni caso escludere la responsabilità della stessa convenuta, che, come accertato sulla base delle convergenti dichiarazioni e del riconoscimento operato da una molteplicità di testimoni, rivendendo le marche ad altri utenti ed incassandone il controvalore ha comunque integrato gli estremi dell'illecito erariale. Trattandosi di una responsabilità per dolo, in questa sede dovrebbe in ogni caso rispondere per l'intero danno, salvo regresso.

Sotto quest'ultimo aspetto, il difensore ha dedotto che non sarebbe stata fornita alcuna prova in merito alla volontà dell'evento dannoso, che costituirebbe un requisito imprescindibile ai sensi della recente norma di cui all'art. 21 del D. L. n. 76/2020, come convertito *ex lege* n. 120/2020.

La tesi non è condivisibile.

Infatti, "la normativa d'urgenza introdotta dal legislatore del 2020 ha innegabilmente natura sostanziale, quindi applicabile alle ipotesi di danno verificatesi dopo la sua entrata in vigore, con lo scopo di agevolare gli operatori pubblici che si sono trovati ad agire nel periodo di estrema delicatezza e gravità di emergenza pandemica. È stato correttamente affermato che (Corte conti Toscana 288/2020) "Il legislatore italiano, attraverso una decretazione di urgenza, ha introdotto con il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 una serie di misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale della pubblica amministrazione, al fine di assicurare la più rapida ripresa del Paese a seguito delle gravi crisi causata dalla imponente pandemia ancora in atto. Con riferimento alla responsabilità per danno erariale, il legislatore all'art. 21 ha voluto introdurre, per un periodo di tempo circoscritto, una limitazione della responsabilità dei funzionari che si trovano ad operare, unicamente alle condotte dolose, escludendo la perseguibilità di tutte quelle condotte commissive poste in essere con colpa grave e ciò al fine di assicurare che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie), rispetto al fare, ove la responsabilità 77 viene

limitata al dolo (v. Relazione illustrativa della norma). Dalla lettura della norma si comprende perfettamente come la stessa nasca sulla base di presupposti ben determinati dati dalla esigenza di rilanciare l'economia anche attraverso uno "snellimento" dell'attività della Pubblica Amministrazione, sollecitando all'azione i funzionari e i pubblici dipendenti in generale ed assicurando loro un minor rigore in sede di giudizio, qualora gli stessi preferiscano l'azione all'inerzia. Il tutto per un periodo di tempo circoscritto, dato, ovviamente, il carattere eccezionale della norma. La norma, quindi, ha chiaramente una natura sostanziale e non processuale, al fine di assicurare un giudizio meno rigido in caso di eventuale censura della condotta posta in essere innanzi alle Sezioni di questa Corte, unicamente per le fattispecie realizzatesi nell'arco temporale di vigenza della norma" (Sez. Giur. Toscana, sent. n. 329/2021).

Nel caso in esame, peraltro, come confermato dalla sentenza penale di prime cure, non vi sono dubbi che la convenuta abbia agito nella piena consapevolezza e volontà dell'evento dannoso, in quanto, per le stesse funzioni esercitate, sapeva perfettamente (ed ha accettato) che la sottrazione delle attestazioni di pagamento avrebbe comportato il mancato riversamento del loro controvalore nelle casse pubbliche.

Pertanto, la sig.ra Guttadauro è responsabile del danno cagionato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto con la propria condotta ha dolosamente cagionato la mancata acquisizione delle somme, in violazione degli obblighi di servizio e in spregio non solo della legge penale, ma anche delle circolari organizzative interne in

merito alla gestione delle pratiche di rilascio dei passaporti.

In ordine al *quantum*, se ne ritiene corretta la determinazione in complessivi € 2.572,50, ovverosia in un ammontare (non contestato) pari al controvalore delle attestazioni di pagamento sottratte dai fascicoli e rivendute ad altri utenti.

Ne consegue che la convenuta è tenuta al pagamento della somma di € 2.572,50, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Guttadauro Liliana;

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma complessiva di € 2.572,50 (duemila e cinquecentosettantadue/50) in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Pone a carico della convenuta le spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi €. 140,62.= (diconsi Euro Centoquaranta/62.=).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 novembre 2021.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Antonio Galeota

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 29/12/2021

Il Direttore di cancelleria

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente